



Protocollo nr.

176384

Brugnera,

22 NOV. 2011

ORDINANZA n. =

00046

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA, ACCONCIATORE, TATUAGGIO E PIERCING

IL SINDACO

Premesso che l'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla L. R. n. 12 del 22.04.2002 "Disciplina organica dell'artigianato", così come modificata dalla L.R. 13/2009 e dalla L.R. 7/2011 che ha, quest'ultima, sostituito il termine parrucchiere misto in *acconciatore*;

Che l'art. 20 del "Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16.12.2010, prevede che gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in ambito provinciale;

Preso atto che ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2009 l'esercizio dell'attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing non è più subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e visti rispettivamente:

- il parere favorevole espresso dall'Associazione Confesercenti di Pordenone prot. n. 14406 del 21.09.2011 (prot. com.le 14524 del 22.09.2011);
- il parere favorevole espresso dalla Ascom – Confcommercio di Pordenone prot. n. 682 del 29.09.2011 (prot. com.le 14906 del 30.09.2011);
- il parere favorevole con esclusione del primo comma dove viene citato "... l'orario complessivo di 70 (settanta) ore settimanali dalle ore 7.00 alle ore 23.00 ..." per la cui esclusione è stata proposta la sostituzione con: "le attività, pur organizzando il proprio orario con sistema continuativo o spezzato, rispetterà comunque un monte ore settimanale pari a 48 (quarantotto) ore complessivo. Il personale dipendente seguirà quanto previsto dal CCNL di riferimento" della Confartigianato di Pordenone prot. n. 287 del 04.10.2011 (prot. com.le 15248 del 06.10.2011);

Ricordato che in virtù dell'art. 50 del D. Lgs n. 267/2000, "... il Sindaco ... coordina e riorganizza ... gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, ... al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti ...";

Considerato che molti esercenti le attività di estetista ed acconciatore hanno manifestato l'esigenza di poter ampliare la fascia oraria giornaliera possibilmente dalle ore 7.00 alle ore 23.00 al fine di agevolare l'utenza nell'usufruire dei servizi;

Ritenuto, soprattutto in questo periodo di crisi, di accogliere la richiesta degli esercenti le attività in argomento ampliando nei termini richiesti la fascia oraria giornaliera, affinché possa essere garantita e incentivata la libertà di iniziativa economica e la libertà di prestazione di servizi purché, si raccomanda, vengano rispettati i contratti di categoria per il personale dipendente, soprattutto in termini di orari, formazione e professionalità;

Visto lo Statuto Comunale;

DISPONE

con effetto immediato per le attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing, che siano osservate le seguenti prescrizioni in materia di orario di lavoro:

- l'orario complessivo massimo settimanale si intende nella somma delle ore comprese nella fascia oraria che va dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
- l'orario giornaliero può essere strutturato fino ad un massimo di 13 ore;
- l'apertura settimanale dell'esercizio è articolata su un massimo di 6 giorni, dal lunedì al sabato;
- è prevista la chiusura obbligatoria la domenica e i giorni festivi con eccezione del mese di dicembre, tranne che per i giorni di Natale e Santo Stefano;
- è prevista la possibilità di adottare un orario articolato in più turni, continuato oppure misto, vale a dire spezzato in alcuni giorni e continuato in altri;
- il riposo settimanale non è obbligatorio e può essere strutturato autonomamente;
- gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base al volume d'affari;
- ciascun operatore è tenuto a comunicare al pubblico e alla clientela l'orario dell'attività prescelto mediante idoneo prospetto informativo esposto all'interno dei locali sede dell'attività e comunque leggibile dall'esterno degli stessi;
- alla fine dell'orario di lavoro è autorizzata la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di mezz'ora.

La presente Ordinanza abroga ogni altra disposizione in materia di orari relativi alle attività in argomento e viene pubblicata sul sito del Comune di Brugnera ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009 n. 69;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.



IL SINDACO
Ivo Maras
